

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **81/1981** (ECLI:IT:COST:1981:81)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Udienza Pubblica del **29/04/1981**; Decisione del **20/05/1981**

Deposito del **01/06/1981**; Pubblicazione in G. U. **10/06/1981**

Norme impugnate:

Massime: **9847**

Atti decisi:

N. 81

SENTENZA 20 MAGGIO 1981

Deposito in cancelleria: 1 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 158 del 10 giugno 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 18 giugno

1979 dal giudice conciliatore di Catania, nel procedimento civile vertente tra Comis Santo e Tricomi Giuseppina, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento civile istituito da Comis Santo contro Tricomi Giuseppina avanti al Giudice conciliatore di Catania per ottenere il rilascio di un immobile locato ad uso diverso dall'abitazione che egli intendeva usare per ampliare la propria attività di fabbricante di reti, la convenuta eccepiva l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento ai quali l'attore aveva fondato la domanda di rilascio.

Secondo la convenuta le norme impugnate dovrebbero ritenersi in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto istituirebbero una disparità di trattamento a svantaggio dei conduttori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione ed a favore dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo, senza che di ciò possa rinvenirsi una ragionevole giustificazione.

Il Giudice conciliatore, con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 si è limitato a dare atto della eccezione suddetta trascrivendo puramente e semplicemente le norme censurate ed il precetto costituzionale invocato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 29 dicembre 1979.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza sia per quanto riguarda la rilevanza sia per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione e, nel merito, chiede che sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto:

L'ordinanza di rinvio non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.

Invero il Giudice conciliatore, limitandosi a trascrivere i dati formali dell'eccezione prospettata dalla parte, senza alcun riferimento alla motivazione, non ha ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il giudice a quo deve comunque chiaramente enunciare i termini ed i motivi della questione che intende sottoporre alla Corte.

La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Giudice conciliatore di Catania in relazione all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del 18 luglio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.